

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

Iscrizione N: TO07740
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 442 del 6 marzo 2011, recante indicazioni in ordine all'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 212, comma 10, del D.Lgs 152/06;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 24/03/2011 registrata al numero di protocollo 5030/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 20/05/2011 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe F dell'impresa/Ente S.E. SOLVER ENTERPRISE S.R.L.;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 26/07/2011 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1930494 prestate da Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. per l'importo di Euro 51645,69 per la categoria 8 classe F dell'impresa/Ente S.E. SOLVER ENTERPRISE S.R.L. per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: S.E. SOLVER ENTERPRISE S.R.L.

Con Sede a: TORINO (TO)

Indirizzo: VIA SAN QUINTINO N. 4

CAP: 10121

C. F.: 08710270011

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:



S.E. SOLVER ENTERPRISE S.R.L.
Numero Iscrizione TO07740
Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.32918/2011 del 26/07/2011



Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

DE FRANCESCO MARIO
codice fiscale: DFRMRA62T15L219T
carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

DE FRANCESCO MARIO
codice fiscale: DFRMRA62T15L219T
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

8 - F

Inizio validità: 26/07/2011

Fine Validità: 26/07/2016

Tipologie di rifiuti gestiti:

- Pericolosi
- Non Pericolosi

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

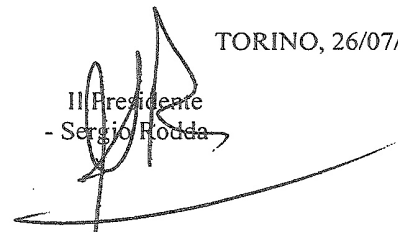
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Segretario
- Marina Frossasco -



Il Presidente
- Sergio Rodda -



TORINO, 26/07/2011

